



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.4.2008
SEC(2008) 406

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

**SINTESI DELLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO**

LIBRO BIANCO

**in materia di azioni di risarcimento del danno
per violazione delle norme antitrust comunitarie**

**{COM(2008) 165 definitivo}
{SEC(2008) 404}
{SEC(2008) 405}**

SINTESI

1. La principale questione affrontata nel Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie è l'attuale mancanza di un quadro giuridico efficace per l'avvio, da parte dei privati, di azioni per il risarcimento del danno causato ai cittadini e alle imprese dalla violazione delle norme di concorrenza comunitarie. Anche se l'applicazione delle norme da parte delle pubbliche autorità responsabili della concorrenza sanziona la violazione di tale normativa, la compensazione delle vittime può essere ottenuta soltanto attraverso le giurisdizioni nazionali, in conformità alle norme procedurali nazionali.
2. Sebbene la Corte di giustizia abbia confermato già nel 2001 che le vittime delle violazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza hanno diritto ad una compensazione per qualsiasi danno subito, solo raramente tali vittime ottengono un risarcimento. Nel Libro verde del 2005, la Commissione ha concluso che questa assenza di tutela è dovuta in gran parte agli ostacoli esistenti nelle norme e nelle procedure degli Stati membri che regolamentano le azioni di risarcimento del danno antitrust. Onde creare un quadro giuridico che consenta vie d'azione più efficaci, la Commissione ritiene opportuno raccomandare, attraverso un Libro bianco, una serie di regole minime che garantiscano un sistema efficace di azioni di risarcimento del danno antitrust.
3. La presente relazione illustra cinque pacchetti omogenei di opzioni strategiche mediante le quali è possibile realizzare con maggiore probabilità tale obiettivo. Si va da uno scenario con misure legislative che prevedono il massimo delle facilitazioni e degli incentivi per le azioni per il risarcimento del danno, allo scenario, all'altro estremo, in cui non è prevista alcuna azione a livello di UE.

4. Gli effetti delle diverse opzioni strategiche sono valutati in termini di costi e benefici nel modo seguente: le varie opzioni sono valutate tanto più positivamente quanto più:
- (1) garantiscono la piena compensazione dell'intero danno subito,
 - (2) determinano una maggiore consapevolezza ed applicazione delle norme di concorrenza,
 - (3) consentono un migliore accesso alla giustizia e
 - (4) un uso più efficiente del sistema giudiziario e, infine,
 - (5) contribuiscono a realizzare una maggiore parità di condizioni in Europa sia per i consumatori che per le imprese.
- A livello di costi, la relazione illustra gli effetti delle diverse opzioni strategiche in termini di (1) spese di contenzioso, (2) oneri amministrativi, (3) costi generati da errori e (4) costi di recepimento delle misure proposte nel sistema giuridico nazionale. Infine, ad un livello più generale, la relazione valuta anche il probabile impatto macro-economico e gli effetti sulle PMI e sui consumatori delle diverse opzioni strategiche.
5. Dopo aver valutato i costi e i benefici delle cinque opzioni strategiche, la relazione conclude che l'opzione 2 è il modo più efficace per raggiungere gli obiettivi individuati al minor costo possibile. Una combinazione delle opzioni 2, 3 e 4 sarebbe tuttavia ancor più efficace a livello di costi, in quanto consentirebbe un'ulteriore riduzione degli stessi mantenendo la gran parte dei benefici. La relazione si conclude con un'analisi dell'impatto complessivo, in termini di costi/benefici, dell'Opzione Privilegiata.
6. Le principali caratteristiche dell'Opzione Privilegiata sono le seguenti:
- **chiunque** (acquirenti sia diretti che indiretti) **può richiedere un risarcimento** per il danno subito, qualora vi sia di un nesso di causalità fra tale danno e la violazione delle norme di concorrenza;

- le vittime di violazioni delle norme di concorrenza hanno diritto ad un **risarcimento completo** del **danno** subito, ivi compreso l'indennizzo delle perdite effettive, del mancato utile e degli interessi;
- su richiesta di una delle parti, il giudice nazionale può ordinare all'altra parte (o a terzi) di **divulgare specifiche categorie di informazioni** che potrebbero essere utilizzate come prove. L'ordine di divulgazione deve essere proporzionato all'obiettivo della richiesta. Le deposizioni delle imprese (ammissioni fatte nel contesto di un programma di clemenza) non possono tuttavia essere divulgate;
- nei casi in cui il compratore diretto abbia trasferito (parzialmente) il danno derivante dalla violazione (il sovrapprezzo) sui propri clienti (gli acquirenti indiretti), il convenuto può invocare tale **trasferimento come argomento di difesa** nei confronti di una richiesta risarcitoria fatta valere dall'acquirente diretto. Viceversa, allo scopo di agevolare le azioni presentate dagli acquirenti indiretti, viene semplificata la prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito al loro livello;
- i giudici **nazionali** che trattano richieste di risarcimento dei danni antitrust non possono deliberare in maniera contraria **alle conclusioni di un'autorità responsabile della concorrenza degli Stati membri che conferma una violazione delle norme di concorrenza**;
- negli Stati che non prevedono un sistema di responsabilità oggettiva, **la colpa è presunta**, non **appena** viene constatata l'infrazione. In caso di **errore scusabile**, è tuttavia possibile non imputare la responsabilità al convenuto;

- le vittime di una violazione delle norme di concorrenza possono avvalersi di **meccanismi d'azione collettiva**. Le azioni di risarcimento danni possono essere avviate da soggetti rappresentativi o scegliendo di aderire ad un'azione collettiva;
- **le azioni di risarcimento del danno antitrust possono essere avviate entro cinque anni dal momento** in cui si può ragionevolmente ritenere che la vittima sia stata a conoscenza dell'infrazione e del pregiudizio da essa causato. Se un'autorità responsabile della concorrenza sta procedendo per tale violazione, le vittime possono intraprendere un'azione fino a **due anni dopo** l'adozione di **una decisione definitiva** da parte di tale autorità;
- la **possibilità**, per i giudici nazionali, di **trasferire l'onere delle spese, interamente o in parte, sul convenuto vittorioso** dovrebbe essere esaminata sulla base delle migliori pratiche esistenti negli Stati membri;
- onde tutelare i programmi di clemenza delle **autorità** di concorrenza europee, **i beneficiari dell'immunità dovrebbero essere responsabili soltanto dei danni che hanno causato** e non dell'intero pregiudizio determinato dall'infrazione.